

**DETERMINAZIONE
N. 27 DEL 05 FEBBRAIO 2021**

Oggetto: Conferimento incarichi di lavoro autonomo occasionale con partita IVA per attività di supporto tecnico funzionali allo svolgimento delle attività di competenza di Sviluppo Toscana S.p.A. a norma del Regolamento interno per il conferimento di incarichi esterni

Affidamento servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016

L'AMMINISTRATORE UNICO

VISTO il “Regolamento per la disciplina delle procedure di affidamento degli incarichi professionali”, approvato con Disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 63 del 12/10/2019;

RICHIAMATI

- la L.R. 21 maggio 2008 n. 28 recante “*Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.*” in virtù della quale la Regione Toscana detiene la totale partecipazione al capitale della Società *in house* alla Regione stessa;
- le Linee guida ANAC n. 12 aventi ad oggetto “*Affidamento dei servizi legali*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ai sensi delle quali “*(...) l'incarico conferito ad hoc costituisce (...) un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi)*”;
- l'art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale “*Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato o ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:(...); 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento (...)*”;
- i principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici;

DATO ATTO che in data 29/01/2021 la Società ha ricevuto tramite p.e.c. notificazione ai sensi della L. 53/1994 di Ricorso ex art. 414 c.p.c., innanzi al Giudice del Lavoro, del Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, da parte di un proprio dipendente;

RITENUTO necessario dover ricorrere alla collaborazione di soggetti esterni alla Società con specifica esperienza **in materia giuslavoristica**,

DATO ATTO:

- che trattasi di affidamento di consulenza legale, in quanto tale escluso dall'applicazione delle procedure del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016;
- che non vi è obbligo di ricorso al mercato elettronico;
- che non vi è obbligo di acquisire il CIG, ai fini della tracciabilità, secondo quanto confermato dall'ANAC nel punto D1 delle FAQ sulla tracciabilità dei flussi finanziari -Determinazione n. 4/2011;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità di ricevere assistenza legale alla Società allo scopo di consentire di acquisire gli elementi necessari a valutare la fondatezza delle pretese avanzate con il ricorso e di predisporre la strategia difensiva rispetto all'azione giudiziale intrapresa, nonché supporto in riferimento alla corretta applicazione del CCNL vigente ed alla normativa del contratto di lavoro rispetto a particolari fattispecie, motivo di potenziale contenzioso;

RICHIAMATA la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C 264/2018)

con la quale la Corte afferma che gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale - ai sensi dell'art. 10, lettera d), I e II) della direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'articolo 17 d) del Codice dei Contratti Pubblici – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese *“solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*;

DATO ATTO dell'esperienza e la competenza specifica in materia giuslavoristica, nonché sulla normativa di riferimento applicata a Sviluppo Toscana S.p.A., quale società di capitali a totale partecipazione pubblica (*“in house”*) ed in quanto tale sottoposta alla specifica disciplina delle società partecipate da Enti pubblici, ma rientrante nell'ambito di applicazione della normativa civilistica per quanto concerne la disciplina dei contratti di lavoro, si è provveduto a chiedere la formulazione di preventivo di spesa all'Avv. Giuseppina Mortillaro, C .F. MRTGPP78E59I533I e P.I. 01732100506, iscritta all'Albo degli Avvocati di Pisa, con Studio Legale in Via Sant'Andrea n. 7 56127, Pisa (PI), esperta in materia di diritto delle Società partecipate ex D.Lgs. n. 175/2016, nonché in materia giuslavoristica, come da CV in atti, oltre che Avvocato abilitato al patrocinio presso giurisdizioni superiori, la quale si è dichiarata disponibile ad accettare il suddetto incarico per un importo pari a € 20.000,00, oltre spese generali ed eventuali rimborsi spese vive, iva e cap come per legge;

VALUTATA, in ordine alla specificità delle prestazioni richieste, la congruità e l'equità del compenso richiesto, determinato nel rispetto dei parametri stabiliti da ultimo con Decreto Ministeriale 8 marzo 2018, n.37, sulla base di un confronto con la spesa per precedenti affidamenti, nonché dei parametri fissati nel Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, *“Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”*;

RITENUTO che ragioni di urgenza, motivate dalla improcrastinabilità dell'attivazione della difesa in giudizio, rendono necessario procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza legale a Sviluppo Toscana S.p.A. all'Avv. Giuseppina Mortillaro, impegnando una spesa di € 20.000,00, oltre spese generali ed eventuali rimborsi spese vive, iva e cap come per legge;

VERIFICATA la copertura finanziaria dei fondi di cui sopra nel Bilancio previsionale 2021 di Sviluppo Toscana S.p.A.;

DETERMINA

per le motivazioni citate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate:

- di conferire, per le motivazioni in premessa indicate, all'Avv. Giuseppina Mortillaro, C .F. MRTGPP78E59I533I e P.I. 01732100506, iscritta all'Albo degli Avvocati di Pisa, con Studio Legale in Via Sant'Andrea n. 7 56127, Pisa (PI), l'incarico ex art. 2222 c.c. avente ad oggetto il supporto specialistico di cui in premessa per Sviluppo Toscana S.p.A.;
- di definire l'accordo con il Professionista mediante scrittura privata;
- di precisare che si procederà alla liquidazione dei compensi previsti su presentazione di regolare fattura/notula al protocollo di Sviluppo Toscana S.p.A. e previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, del servizio prestato con quanto pattuito, nonché di rispondenza degli importi fatturati con quelli concordati;
- di dare atto che il corrispettivo per l'attività svolta, convenuto in Euro 20.000,00 oltre spese generali ed eventuali rimborsi spese vive, iva e cap come per legge, trova adeguata copertura finanziaria nel

bilancio 2019 e nel previsionale 2020 di Sviluppo Toscana S.p.A.;

- di precisare che il Responsabile del presente provvedimento e della sua esecuzione è il Dott. Orazio Figura;
- di dare atto, altresì, che si provvederà a rendere noto il conferimento dell'incarico tramite pubblicazione sul sito web di Sviluppo Toscana S.p.A., sezione "*Società Trasparente*", così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, L. n. 190/2012 "*Legge Anticorruzione*".

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Orazio Figura

